

REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2020

Unione Montana delle Valli Monregalesi - Torre Mondovì (Cuneo)

**Statuto Unione Montana delle Valli Monregalesi così modificato con DCU 28 del 30/12/2019**

Allegato

				
Monastero di Vasco	Montaldo di Mondovì	Pamparato	Roburent	Torre Mondovì

## **UNIONE MONTANA delle VALLI MONREGALESI TORRE MONDOVI'**

**Provincia di Cuneo**

### **STATUTO**

**Approvato con DCU n° 21 del 24/10/2019  
Modificato con DCU n° 28 del 30/12/2019**

# UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI

## STATUTO

### **Titolo I – Elementi Costitutivi**

#### **Art. 1 – Principi fondamentali**

- I L'Unione Montana delle Valli Monregalesi, composta dai Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent e Torre Mondovì, in seguito chiamata "Unione Montana" o "Unione", è costituita volontariamente ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4 e 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, nonché dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3.
- II L'Unione Montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel presente Statuto secondo il modello generale della c.d. "unione mista", che prevede che l'Unione Montana eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e funzioni e servizi per conto dei Comuni aderenti.
- III Il territorio dell'Unione Montana è costituito dall'insieme dei Comuni aderenti alla stessa.
- IV L'Unione Montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- V L'Unione Montana è aperta all'adesione di altri Comuni, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione. L'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione Montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito dell'eventuale nuova configurazione dell'Ente.
- VI In caso di adesione di altri Comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria, le condizioni di ingresso e, in particolare, la necessità di ripartire adeguatamente a carico dei Comuni entranti la quota parte delle spese sostenute nei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività dell'Unione.
- VII Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

#### **Art. 2 – Finalità**

- I. Sono obiettivi prioritari dell'Unione Montana:
  - a) migliorare la qualità dei servizi erogati nei Comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
  - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali, a tal fine l'Unione Montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
  - c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- II. L'Unione Montana esercita:
  - a) le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

- b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- c) le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ed in particolare:
  - bonifica montana
  - sistemazione idrogeologia ed idraulica –forestale;
  - economia forestale;
  - energie rinnovabili;
  - opere di manutenzione ambientale;
  - difesa dalle valanghe;
  - turismo in ambiente montano;
  - artigianato e produzioni tipiche;
  - mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
  - incentivo per l'insediamento delle zone montane;
  - informatizzazione;
  - incentivi per la ricomposizione fondiaria.

Le funzioni suddette potranno essere esercitate anche in convenzione con altre Unioni Montane.

III. L'Unione Montana esercita per tutti i Comuni aderenti le seguenti funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata:

1. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
2. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
3. polizia locale e polizia amministrativa locale;
4. servizi in materia di statistica.

IV. A decorrere dalla data risultante dagli atti concernenti l'assunzione delle relative deleghe, l'Unione Montana, per tutti o solo alcuni dei Comuni aderenti, può esercitare le seguenti ulteriori funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- d) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- f) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle

funzioni di competenza statale;

- g) tecnologie dell'informazione e della Comunicazione;
- h) servizi in ambito turistico.

Tali funzioni potranno, in alternativa, essere svolte dai Comuni mediante la stipula di convenzioni.

- V. Con appositi regolamenti da approvarsi da parte dei competenti organi dell'Unione verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti.
- VI. I Comuni aderenti possono affidare all'Unione Montana, mediante apposito accordo di servizio, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti ai commi III e IV. L'accordo è approvato dal Consiglio dell'Unione Montana, che ne disciplina le modalità generali di gestione e di riparto dei relativi costi, ed è stipulato tra i Comuni aderenti e l'Unione stessa. I Comuni aderenti possono anche sottoscrivere convenzioni o accordi di servizi con altri Comuni aderenti all'Unione, ovvero, con altri Comuni esterni all'Unione, previo parere favorevole della Giunta.
- VII. L'Unione Montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini. L'assunzione delle funzioni di cui al presente comma è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.
- VIII. L'Unione Montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali e sindacali all'amministrazione.
- IX. L'Unione Montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- X. L'Unione Montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nel piano dello Stato, della Regione e degli altri Enti con funzioni di programmazione di area vasta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- XI. I rapporti con i Comuni limitrofi e con il complesso del sistema pubblico locale e regionale sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
- XII. L'Unione Montana può esercitare qualsiasi altra funzione, attività e responsabilità che leggi nazionali e regionali attribuiscono o consentano nel tempo.
- XIII. L'Unione Montana può stipulare una convenzione con Comuni non aderenti alla stessa al fine di esercitare servizi e funzioni.

### ***Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni***

- I. L'Unione Montana esercita, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma III.
- II. L'Unione Montana potrà svolgere le attribuzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. per i Comuni aderenti che ne facciano richiesta e che non abbiano scelto le altre forme alternative

previste dalla norma. La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni della Centrale Unica di Committenza dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Unione e dovrà individuare le risorse strumentali ed organizzative necessarie.

- III. L'Unione potrà altresì svolgere il servizio relativo alla Commissione Locale per il Paesaggio per i Comuni aderenti alla stessa.

#### **Art. 4 – Sede dell'Unione Montana**

- I. L'Unione Montana ha sede legale presso il Comune di Torre Mondovì, Fraz. Piazza, Via Castello n. 1.
- II. La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione Montana.
- III. Il Presidente può disporre che gli organi dell'Unione si riuniscano in luogo diverso da tale sede.

#### **Art. 5 – Durata dell'Unione Montana**

- I. L'Unione Montana ha durata sino al 31/12/2024, scadenza posticipabile con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

#### **Art. 6 – Scioglimento dell'Unione Montana e recesso dalla stessa**

- I. L'Unione Montana è sciolta quando tutti i Comuni aderenti ne deliberano lo scioglimento ovvero quando gli stessi deliberano l'adesione ad altra Unione Montana. L'Unione Montana è altresì sciolta qualora quattro Comuni aderenti recedano dalla stessa.
  - II. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione avvengono secondo le seguenti modalità:
    - a) il Consiglio dell'Unione Montana, su proposta di uno o più Consigli Comunali dei Comuni aderenti o della Giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni aderenti lo scioglimento della stessa Unione. Tale deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio;
    - b) il Presidente dell'Unione Montana Comunica ai Comuni aderenti la determinazione assunta dal Consiglio;
    - c) i Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza prevista dai rispettivi regolamenti per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione Montana. Tali deliberazioni sono assunte entro il termine di novanta giorni dalla Comunicazione e sono trasmesse al Presidente. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune in questione, da sola o congiunta con quella di altro Comune aderente;
    - d) se almeno i due terzi dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione Montana dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'art. 7, e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.
  - III. Il recesso di un Comune aderente dall'Unione Montana deve essere deliberato dal Consiglio Comunale ed il Consiglio dell'Unione ne prende atto.
  - IV. Il Comune aderente che recede dall'Unione Montana anteriormente alla scadenza corrisponde quota parte delle eventuali obbligazioni in essere nonché di quelle

corrispondenti al quadro delle funzioni esercitate per suo conto fino all'esaurimento dei relativi impegni, secondo il quadro economico approvato dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza di cui all'art. 1, comma VII, del presente Statuto.

- V. Nelle obbligazioni in essere sono incluse le rate di ammortamento dei mutui in corso al momento del recesso e fino alla loro scadenza.
- VI. La quota parte delle obbligazioni di cui al comma V e delle predette rate di ammortamento è determinata in base alla popolazione residente al momento dell'adozione della deliberazione di recesso dal Comune aderente che intende recedere.
- VII. Il personale trasferito dal Comune recedente all'Unione Montana viene reinserito nella dotazione organica del Comune stesso, salva diversa intesa tra le parti.

**Art. 7 – Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento**

- I. Lo scioglimento dell'Unione Montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato. Tale termine verrà osservato solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma III del presente articolo diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
- II. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il liquidatore procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:
  - a) il personale dell'Unione Montana a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali Comuni, che sarà trasferito secondo i seguenti criteri:
    - 1. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;
    - 2. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione vevoli per il personale a tempo indeterminato;
  - b) i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione Montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i Comuni per conto dei quali l'Unione gestiva tali funzioni, succedono pro quota (definita in base al numero di residenti di ogni Comune aderente) nei rapporti attivi e passivi dell'Unione;
  - c) i beni e le risorse strumentali dell'Unione Montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.
- III. Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può apportare modifiche al piano di scioglimento.
- IV. Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione, la definizione dei rapporti tra l'Unione ed i Comuni aderenti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ogni Comune, un

rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non si trovi un accordo sul rappresentante da nominare, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente territorialmente rispetto alla sede dell'Unione Montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono pienamente la convenzione.

## **Titolo II – Ordinamento Strutturale**

### **Art. 8 – Organi dell'Unione Montana**

- I. Sono organi dell'Unione Montana:
  - a) Il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente.

### **Art. 9 – Consiglio dell'Unione Montana**

- I. Il Consiglio dell'Unione Montana è composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione e da due Consiglieri per Comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare. In assenza di minoranza, o in caso di rifiuto a partecipare da parte dei Consiglieri di minoranza o di esaurimento dei Consiglieri di minoranza per successive dimissioni o cause di decadenza o sostituzione, il Comune nomina comunque due Consiglieri dell'Unione oltre al Sindaco. Il Sindaco può essere sostituito da un membro della Giunta comunale o da un Consigliere comunale su delega di volta in volta conferitagli. tale delega riguarda esclusivamente le funzioni di Consigliere dell'Unione. Qualora il Sindaco non possa far parte dell'Unione per qualunque ragione, il Vicesindaco assume in sua vece le funzioni in tutti gli organi dell'Unione.
- II. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale.
- III. Il Consiglio Comunale può sostituire in qualunque momento uno o entrambi i propri rappresentanti eletti provvedendo all'elezione del sostituto o dei sostituti.
- IV. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- V. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più Consigli Comunali il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi del presente Statuto.

### **Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione Montana**

- I. Il Consiglio dell'Unione Montana è espressione dei Comuni aderenti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione ed esercita l'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che la legge prevede per i Consigli Comunali, in quanto compatibili con il modello organizzativo adottato, salvo quanto stabilito diversamente dal presente Statuto.
- II. L'attività di controllo del Consiglio dell'Unione si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente Statuto.
- III. Il Consiglio dell'Unione Montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.



### **Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell’Unione Montana**

- I. Il Consiglio è convocato:
  - a) di norma, su iniziativa del Presidente;
  - b) su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi componenti;
  - c) su richiesta della Giunta dell’Unione Montana.
- II. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l’ordine del giorno della seduta nell’avviso devono essere indicati anche luogo, giorno e ora della riunione.
- III. L’avviso deve essere recapitato, normalmente mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, posta elettronica ordinaria, a ciascun componente del Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare i metodi sopradescritti, l’avviso sarà recapitato presso la sede del Comune di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
- IV. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco di argomenti all’ordine del giorno, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione. In tali casi, qualora i due terzi dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno successivo.
- V. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso.

### **Art. 12 – Seduta di insediamento del Consiglio dell’Unione Montana**

- I. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dalla data di elezione dei suoi componenti da parte dei Comuni aderenti, dal Sindaco del Comune aderente con il maggior numero di residenti, che la presiede.
- II. All’ordine del giorno è posta al primo punto la convalida dei rappresentanti eletti dai singoli Consigli Comunali, e successivamente l’elezione del Presidente dell’Unione Montana.

### **Art. 13 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione Montana**

- I. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.
- II. Le deliberazioni del Consiglio dell’Unione Montana sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo l’applicazione di diverse maggioranze previste dal presente Statuto per determinate deliberazioni.

### **Art. 14 – Funzionamento del Consiglio dell’Unione Montana**

- I. Il Consiglio dell’Unione Montana è presieduto, di norma, dal Presidente dell’Unione Montana o, in sua assenza, dal Vicepresidente dell’Unione.
- II. Le sedute del Consiglio dell’Unione sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
- III. Eventuali argomenti non iscritti all’ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti tali

argomenti.

- IV. I componenti del Consiglio sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado. di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- V. In caso di incompatibilità o assenza del Presidente o del Vicepresidente, la seduta sarà presieduta dal Sindaco presente del Comune con il maggior numero di residenti.

**Art. 15 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell’Unione Montana**

- I. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio dell’Unione spetta al Presidente, alla Giunta ed a ogni Consigliere.

**Art. 16 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell’Unione Montana**

- I. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualunque motivo, del mandato loro conferito, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- II. Ferme restando le ipotesi di incandidabilità previste dalla legge, il rappresentante del Comune aderente cessa dalla carica di componente il Consiglio dell’Unione Montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:
  - a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell’Unione Montana, nei casi previsti dal T.U.E.L.;
  - b) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale.
  - c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate ex art. 11 del decreto legislativo 235 /2012;
  - d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 69 del T.U.E.L.;
  - e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere Comunale, dal momento di tale cessazione.
- III. Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell’Unione Montana, indirizzate al Presidente ed allo stesso Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione Montana. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell’Unione Montana Comunale, entro 10 giorni, le dimissioni del componente al Consiglio Comunale che ha provveduto alla sua designazione.
- IV. Il Consiglio Comunale al quale appartiene il componente cessato provvede, entro 30 giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente del Consiglio dell’Unione Montana.
- V. Il Consiglio dell’Unione Montana provvede alla convalida dell’entrata in carica del nuovo componente in sostituzione del componente cessato.

**Art. 17 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio dell’Unione Montana**

- I. Spettano ai componenti il Consiglio dell’Unione Montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizione regolamentari.

**Art. 18 – Composizione della Giunta dell’Unione Montana**

- I. La Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dal Presidente e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti. Il Presidente dell’Unione Montana nomina, in occasione della prima riunione della Giunta, il Vicepresidente dell’Unione tra i componenti di diritto della stessa.
- II. I Sindaci dei Comuni aderenti possono delegare un componente della Giunta comunale affinché partecipi alle riunioni della Giunta.

**Art. 19 – Competenze della Giunta dell’Unione Montana**

- I. La Giunta dell’Unione Montana collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- II. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio dell’Unione, al Presidente, al Segretario od ai Responsabili dei servizi.
- III. La Giunta dell’Unione adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**Art. 20 – Funzionamento della Giunta dell’Unione Montana**

- I. La Giunta dell’Unione Montana è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- II. La Giunta dell’Unione Montana si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.
- III. La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- IV. Le deliberazioni di Giunta sono assunte a maggioranza dei votanti.
- V. Le sedute della Giunta dell’Unione Montana non sono pubbliche.

**Art. 21 – Commissioni di lavoro**

- I. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente possono avvalersi di commissioni di lavoro che possono essere costituite da Consiglieri dell’Unione, Consiglieri Comunali o Assessori dei Comuni aderenti, con compiti istruttori, consultivi, di supporto e di approfondimento di questioni inerenti l’amministrazione e la regolamentazione dell’Unione Montana, riservandosi, per i rispettivi ambiti, la decisione finale sul merito.
- II. Tali commissioni sono istituite con Decreto del Presidente dell’Unione Montana, che deve contenere l’indicazione dei componenti delle stesse ed altresì l’indicazione dei compiti alle stesse assegnate.

**Art. 22 – Il Presidente dell’Unione Montana**

- I. Il Presidente dell’Unione Montana è eletto dal Consiglio tra i propri membri che ricoprono la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti.
- II. Il Presidente dell’Unione Montana è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
- III. Dopo due scrutini da tenersi in sedute distinte e comunque entro 30 giorni dalla convalida dei Consiglieri dell’Unione Montana, nel caso non si raggiunga la maggioranza anzidetta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di ulteriore parità, viene eletto il

Consigliere più anziano d'età.

- IV. Il Presidente dell'Unione dura in carica per la durata del mandato di Sindaco del Comune aderente. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione Montana.
- V. Fino all'elezione del Presidente, le funzioni proprie di tale organo sono assolte dal Sindaco del Comune aderente con il maggior numero di residenti. In caso di dimissioni divenute irrevocabili, decadenza o perdurante impedimento, tali funzioni sono svolte provvisoriamente dal Vicepresidente in carica, fino all'elezione del nuovo Presidente.
- VI. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti del Consiglio dell'Unione Montana, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Unione. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e divengono irrevocabili ed efficaci trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

#### **Art. 23 – Competenze del Presidente**

- I. Il Presidente rappresenta l'Unione Montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
- II. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività delle strutture gestionali/esecutive, impartisce direttive al Segretario dell'Unione Montana in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- III. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione Montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali degli utenti e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
- IV. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- V. Il Presidente nomina con proprio Decreto il Vicepresidente dell'Unione Montana ed attribuisce ai membri della Giunta specifiche deleghe, nell'ambito delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Per acclarate esigenze in materie specifiche, il Presidente può attribuire delega ad alcuno dei Consiglieri dell'Unione Montana.
- VI. Il Presidente può istituire con proprio Decreto le Commissioni di cui all'art. 21 del presente Statuto.

#### **Art. 24 – Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione Montana**

- I. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione Montana, si applicano le disposizioni di legge.
- II. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dell'Unione dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

#### **Art. 25 – Divieto di incarichi e consulenze**

- I. Al Presidente ed ai componenti degli organi collegiali dell'Unione Montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o sottoposti al controllo

e vigilanza dell'Unione Montana.

#### **Art. 26 – Indennità ed emolumenti**

- I. Gli organi dell'Unione Montana sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai loro componenti non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità od emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

#### **Art. 27 – Regolamenti**

- I. L'Unione Montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti adottati e modificati dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. La Giunta approva l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con la maggioranza prevista dall'art. 20, comma IV.

### **Titolo III – Partecipazione**

#### **Art. 28 – Criteri Generali**

- I. L'Unione Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- II. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- III. L'Unione Montana promuove e valorizza le libere associazioni senza scopo di lucro operanti sul suo territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- IV. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, al fine di favorire il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione Montana.

#### **Art. 29 - Consultazioni**

- I. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
- II. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti. Gli enti e le organizzazioni di cui al precedente comma possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione Montana.

#### **Art. 30 – Istanze, osservazioni, proposte**

- I. I cittadini, gli organi dei Comuni aderenti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione Montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione Montana stessa.
- II. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che

deve pronunciarsi sulle stesse entro il termine di 60 giorni.

- III. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte possono essere sentiti dall'organo dell'Unione competente.

#### **Titolo IV – Forme di Collaborazione con altri Enti**

##### ***Art. 31 – Rapporto con i Comuni aderenti***

- I. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione Montana, a ciascun Comune aderente ed ai Consiglieri dell'Unione Montana viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, nonché copia dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicate sull'albo pretorio dell'Unione.
- II. L'Unione invita i Comuni aderenti ad inviare alla stessa copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi Consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- III. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei Comuni aderenti ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni aderenti circa la situazione complessiva dell'Unione Montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

##### ***Art. 32 - Convenzioni***

- I. L'Unione Montana può stipulare con altre Unioni di Comuni, Comuni non aderenti e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- II. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti il Consiglio, nella quale devono essere indicati:
  - a) le ragioni tecniche ed economiche del ricorso alla convenzione;
  - b) i fini e la durata della convenzione;
  - c) le modalità di finanziamento;
  - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- III. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito di accordi conclusi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni aderenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

##### ***Art. 33 – Accordi di programma***

- I. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- II. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti coinvolti, nel quale devono essere indicati i tempi e le modalità di funzionamento, le modalità di finanziamento, gli adempimenti previsti, gli obblighi degli enti sottoscrittori e le garanzie riconosciute.

#### **Titolo V – Uffici e Personale**

#### **Art. 34 – Organizzazione degli uffici e dei servizi**

- I. L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dall'Organo esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- II. L'organizzazione dell'Unione, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente è definita da regolamento.
- III. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione Montana e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità.
- IV. Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione Montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
  - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
  - b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

#### **Art. 35 – Organizzazione del personale**

- I. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità e l'economicità di gestione.
- II. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini. In particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- III. Il personale dell'Unione Montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- IV. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate ed alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

#### **Art. 36 – Personale dell'Unione Montana**

- I. All'Unione Montana sono affidate dai Comuni aderenti, ovvero dall'ex Comunità Montana, dalla Regione Piemonte o dagli altri enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite. Quando ciò non sia possibile, nei limiti del Bilancio e delle norme vigenti in materia è possibile indire appositi concorsi pubblici per la copertura dei posti ritenuti necessari al funzionamento dell'Unione.
- II. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- III. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati, circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

### **Art. 37 – Segretario dell’Unione Montana**

- I. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, tra i segretari dei Comuni aderenti.
- II. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi vigenti, allo Statuto ed ai regolamenti dell’ente.
- III. Al fine di coadiuvare il Segretario dell’Unione nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento o vacanza, il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Vice Segretario.
- IV. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
- V. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previo conforme parere della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
- VI. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza.

### **Titolo VI – Ordinamento Finanziario**

#### **Art. 38 - Ordinamento**

- I. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- II. L’Unione Montana, nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

#### **Art. 39 – Risorse Finanziarie**

- I. La finanza dell’Unione Montana è costituita da:
  - a) contributi erogati dalla Regione;
  - b) contributi erogati dall’amministrazione provinciale;
  - c) trasferimenti operati dai Comuni aderenti;
  - d) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - e) risorse per investimenti;
  - f) altre entrate.

#### **Art. 40 – Rapporti finanziari con i Comuni aderenti**

- I. L’Unione Montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa, su conforme delibera dei Comuni affidanti.
- II. La Giunta delibera il riparto dei trasferimenti comunali da erogare all’Unione Montana. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in esame. I criteri tengono conto del diverso regime di esercizio delle funzioni associate di cui all’art. 2, comma II, che determina che ai Comuni associati solo per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2, comma II, lettere a), b), c) e d), può essere richiesta, al di là della quota-parte delle spese generali, solo la partecipazione alle spese inerenti tali funzioni conferite.



- III. I trasferimenti della Regione o di altro ente, compresa l'Unione Europea, che abbiano come finalità l'aiuto alla montagna verranno introitati in forma unitaria dall'Unione Montana e ripartiti al suo interno per progetti ed iniziative dirette allo sviluppo ed alla salvaguardia dei territori montani, secondo i criteri già riportati *ex art. 6* della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. In ogni caso, una quota non inferiore al 50% degli stessi andrà ripartita, in ordine di importanza:
- a) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona alpina di relativa appartenenza;
  - b) in proporzione alla superficie delle zone montane individuate da norme regolamentari;
  - c) secondo i criteri, individuati da norme regolamentari, premianti la montanità dei singoli Comuni.
- IV. I Comuni aderenti sono tenuti ad iscrivere a bilancio con deliberazione consiliare la quota-parte di trasferimenti da erogare all'Unione Montana.

#### **Art. 41 – Attività Finanziaria**

- I. L'Unione Montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- II. In tale regolamento si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione Montana, e lo stesso deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici, dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

#### **Art. 42 – Bilancio**

- I. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente per i Comuni aderenti, con i quali l'Unione si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- II. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
- III. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 43 - Rendiconto**

- I. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto di patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro il termine fissato dalla legge.

#### **Art. 44 – Controllo Interno**

- I. L'Unione Montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. A tal fine, l'Unione si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
- b) controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa;
- c) valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
- d) il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

II. Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

#### **Art. 45 – Controllo di Gestione**

I. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

II. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Il referto del controllo di gestione è trasmesso agli enti competenti ai sensi di legge.

#### **Art. 46 – Revisione economica e finanziaria**

I. L'Organo di revisione economica e finanziaria è costituito nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, con componenti scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

II. All'Organo di revisione spettano le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

III. L'Organo di revisione non è revocabile, salvo nei casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisione è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa per conto dell'Unione Montana. Il regolamento contabile potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità.

IV. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

V. Il compenso annuale dei componenti l'Organo di revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

#### **Art. 47 – Tesoreria**

I. L'Unione Montana ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui e dei contributi previdenziali.

- II. I rapporti dell'Unione Montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

## **Titolo VII – Disposizioni Finali**

### **Art. 49 – Rinvio**

I. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio:

- a) alle norme del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ”;
- b) alle norme della L.R. n. 11/2012 e ss. mm. e ii. " Disposizioni organiche in materia di enti locali ”;
- c) alle norme della L.R. n. 3/2014.

### **Art. 50 – Entrata in vigore**

I. Tenuto presente l'art. 6, comma 5, del D,Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente Statuto, dopo la deliberazione consiliare di approvazione:

- a. deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi;
- b. entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con le modalità predette.

II. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche statutarie.